

---

---

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALLA AUTONOMIA IN AMBIENTE SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI AUTISTICI

L'anno ..... il giorno.....del mese di ..... nella casa comunale,

### TRA

....., Responsabile del Servizio Amministrativo, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’ente che rappresenta

### E

L’Associazione PROMETEO ONLUS, con sede legale a Reggio Calabria in via Nazionale loc. Gallico, nr. 1/B (C.F.:92033760809), rappresentata dal I.r.p.t., dott.ssa Vinci Angela Maria Rosa, nata a Laureana di Borrello (RC) il 01/11/1955 e residente a Reggio Calabria in Via G. De Nava N°40 (C.F.: VNCNLM55S41E479C) la quale dichiara che l’Associazione di promozione sociale “PROMETEO ONLUS” di cui all’art. 2 della Legge n° 383/2000, è regolarmente iscritta all’anagrafe delle O.n.l.u.s della Regione Calabria, Prot. n. 5998/2003, settore di attività 01 – Assistenza sociale e Socio-sanitaria

### ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto e regola l’affidamento della gestione del seguente servizio in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Drapia:

-assistenza all’autonomia ed alla comunicazione o Assistenza specialistica per come previsto dall’art. 13, comma 3 della Legge n. 104/1992, dall’art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 e per come specificato nella nota del MIUR n. 3390/2001.

Il servizio si svolge in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione

### ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di cui alla presente convenzione gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Drapia, in possesso della prevista certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, e dell’espressa previsione della necessità di assistenza specialistica da parte dell’ASP competente.

### ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

1.L’affidamento del servizio oggetto della presente convenzione avrà inizio presumibilmente il 01.10.2015 o data successiva, qualora, entro tale termine, non sia conclusa la relativa procedura di affidamento e avrà termine il 30.06.2016, prorogabile,

2. Il servizio di cui alla presente convenzione avrà svolgimento in concomitanza con il regolare svolgimento delle attività scolastiche e pertanto sarà interrotto durante le vacanze pasquali, durante le vacanze natalizie e durante le giornate di vacanze stabilite nel calendario scolastico regionale, fatto salvo l’eventuale rinnovo, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

## **ART. 4 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE -**

A fronte del servizio prestato, il Comune corrisponderà la somma di € 18,00 (diciotto/00), onnicomprensiva di ogni onere previsto a carico dell'Associazione, quale compenso per l'operatore/assistente alla comunicazione e alla autonomia, per ogni ora di servizio effettivamente resa e prestata e per il coordinamento e la supervisione dell'intervento. La liquidazione delle competenze avverrà con cadenza bimestrale, dietro presentazione di nota di debito e con attestazione del servizio prestato rilasciata dalla competente autorità scolastica.

## **ART. 5 – DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o assistenza specialistica è finalizzato a garantire all'alunno disabile il diritto allo studio ed alla integrazione scolastica nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il servizio è finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena integrazione scolastica ivi comprese le attività extracurricolari.

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno. Si configura come un servizio ad personale cui modalità operative, ivi comprese le competenze professionali necessarie, scaturiscono dalle valutazioni contenute nella relativa documentazione. Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.

## **ART. 6 – PERSONALE**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione il soggetto affidatario garantirà le seguenti figure professionali:

- Operatore specializzato;
- Operatore della comunicazione.

2. Le attività dell'assistente alla comunicazione sono funzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno, della scuola, pertanto la figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla.

L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all'attività scolastica.

3. L'associazione affidataria si impegna:

- ad assicurare la continuità del rapporto assistente-assistito;
- a sostituire tempestivamente il personale addetto all'assistenza temporaneamente assente dal servizio per ferie, malattie o altra causa valida, senza alcuna interruzione nella continuità del servizio reso e senza alcun onere per il Comune di Drapia;
- a sostituire l'operatore in caso di richiesta scritta da parte della famiglia dell'assistito o del Dirigente Scolastico con comprovata e oggettiva motivazione e sentito il parere del GLH d'istituto.

4. Tutti gli operatori, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente, a quanto previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile. Qualsiasi difformità d'intervento sarà contestata all'Associazione e potrà determinare l'applicazione di penalità a carico della stessa.

5. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La cooperativa si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

6. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Amministrazione comunale ed il personale impiegato dall'Associazione affidataria, per lo svolgimento del servizio.



## **ART. 7 – ORARIO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono svolte, di norma, in orario diurno, nella fascia oraria 8,30 – 13,30 e dal Lunedì al Venerdì, fatta eccezione per eventuali partecipazioni degli operatori ad incontri di verifica e/o attività extrascolastiche con gli alunni assistiti, previa autorizzazione del servizio amministrativo.

## **ART. 8 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'affidatario garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione, esonerando il Comune di Drapia da ogni responsabilità.

## **ART. 9 – PENALITA'**

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nella presente convenzione, delle disposizioni di legge si riserva la facoltà di applicare penalità, in caso di inadempienze, che potranno variare da € 500,00 a € 1.000,00 a secondo la gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa all'affidatario tramite PEC che avrà dieci giorni di tempo per le proprie deduzioni e giustificazioni. Trascorso tale termine, l'importo sarà detratto dalla nota di debito del mese successivo.

## **ART. 10 – CONTROVERSIE –**

Per quanto riguarda eventuali controversie aventi ad oggetto la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente. Il foro competente è quello di Vibo Valentia.

La presente convenzione redatta in duplice originale, si compone di nr. 10 articoli ed è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 78 comma 1 della Legge 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.